

VERBALE DI ACCORDO

Reggio Emilia, addì 16 febbraio 2007

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Collegio Costruttori Edili rappresentata dal Presidente del Collegio stesso Cismo Bonvicini assistito dal dr. Alessandro Parma e dal geom. Adelbruno Marconi

e

la FENEAL-UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Marco Morisi,

- la FILCA-CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Rosario Cosma,
- la FILLEA-CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dai sigg. Matteo Alberini e Rudi Zaniboni

Viene stipulata la presente intesa del rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro 16 gennaio 2003 ed integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per l'industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

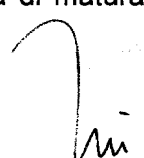
1. ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 e 47 del CCNL 20 maggio 2004 del CCNL 23 marzo 2006 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l'EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

- a. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale "Mercato delle Costruzioni" del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
- b. numero delle ore lavorate e denunciate in Cassa Edile, con particolare riferimento alle Imprese a cui si applica il presente accordo;
- c. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l'INPS e la Cassa Edile con particolare riferimento alle imprese a cui si applica il presente accordo.

Per quanto concerne le modalità di calcolo e la metodologia di maturazione dell'EET rimane in vigore quanto previsto dal Contratto integrativo del 2003.



A decorrere dal mese di gennaio 2006 e sino a tutto il mese di gennaio 2007 non essendo intervenuti nuovi accordi in materia è stata data ultrattività al contratto integrativo del 16 gennaio 2003 e pertanto le somme erogate a titolo di acconto EET sono le seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1a super	€ 139,60
6	Impiegati di 1 a	€ 125,64
5	Impiegati di 2 a	€ 104,70
4	Impiegati e operai di 4° livello	€ 97,72
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 90,74
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 81,67
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 69,80

A decorrere dal mese di febbraio 2007 e sino a tutto il mese di agosto 2007 in attesa delle verifiche annuali di cui sopra le somme mensili erogabili a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 105,72
6	Impiegati di 1°	€ 95,14
5	Impiegati di 2°	€ 79,29
4	Impiegati e operai di 4° livello	€ 74,00
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 68,71
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 61,84
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 52,86

A decorrere dal mese di settembre 2007 in attesa delle verifiche annuali di cui sopra le somme mensili erogabili a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 83,80
6	Impiegati di 1°	€ 75,42
5	Impiegati di 2°	€ 62,85
4	Impiegati e operai di 4° livello	€ 58,66
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 54,47
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 49,02
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 41,90

Tutti gli importi sopraindicati si intendono già comprensivi di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell'EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.



2. INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

A decorrere dal mese di Febbraio 2007 i valori dell'indennità territoriale di settore operai e il premio produzione impiegati verranno incrementati dei seguenti importi mensili:

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 69,80
6	Impiegati di 1a	€ 62,82
5	Impiegati di 2a	€ 52,35
4	Impiegati e operai di 4° livello	€ 48,86
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 45,37
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 40,83
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 34,90

A decorrere dal mese di settembre 2007 i valori dell'indennità territoriale di settore operai e il premio produzione impiegati verranno ulteriormente incrementati dei seguenti importi mensili

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1a super	€ 69,80
6	Impiegati di 1a	€ 62,82
5	Impiegati di 2a	€ 52,35
4	Impiegati e operai di 4° livello	€ 48,86
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 45,37
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 40,83
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 34,90

Si riportano in allegato nuovi valori dell'indennità territoriale di settore operai e del premio produzione impiegati.

3. UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza nel mese di febbraio verrà riconosciuto con la mensilità del mese di febbraio 2007 un importo lordo a titolo di arretrati retributivi anno 2006 secondo i valori di seguito indicati.

Resta inteso che tali importi si intendono già comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto e spetteranno in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio-dicembre 2006.

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 300,00
6	Impiegati di 1°	€ 270,00
5	Impiegati di 2°	€ 225,00
4	Impiegati e operai di 4°	€ 215,00
3	Impiegati di 3° e operai specializzati	€ 200,00
2	Impiegati di 4° e operai qualificati	€ 180,00
1	Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni	€ 160,00

4. INDENNITA' DI TRASPORTO

A coloro che conducono non occasionalmente mezzi dell'impresa per il trasporto degli altri lavoratori alla sede dell'azienda o sui cantieri spetta una indennità giornaliera lorda pari a:

dal 1 febbraio 2007	€ 1,50
dal 1 gennaio 2009	€ 1,60

Al lavoratore che all'interno del comune sede dell'Impresa utilizza il proprio automezzo per conto dell'Impresa, verranno rimborsate le spese sostenute con un rimborso kilometrico pari al 75% delle tariffe ACI.

5. INDENNITA' GIORNALIERA DI DISAGIO

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'Impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'Impresa, ha diritto ad una indennità giornaliera di disagio nella misura lorda sottindicata:

	dal 01-02-2007	dal 01-01-2009
Da 6 km fino a 12 km	€ 1,47	€ 1,51
Oltre 12 km fino a 18 km	€ 2,22	€ 2,29
Oltre 18 km fino a 25 km	€ 2,98	€ 3,07
Oltre 25 km	€ 4,94	€ 5,09

Inoltre il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'Impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'Impresa, ha diritto ad una indennità giornaliera, se utilizza il proprio automezzo secondo i seguenti valori lordi:

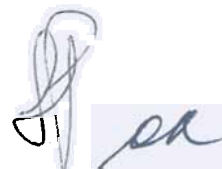
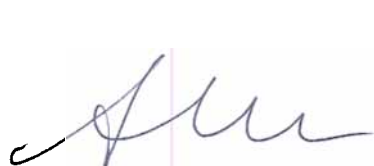
dal 1 febbraio 2007	€ 1,55
dal 1 gennaio 2009	€ 1,60

6. TRASFERITA

E' considerato in trasferta il lavoratore che opera fuori dai confini del Comune ove ha sede l'Impresa e che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'Impresa.

Allo stesso è riconosciuta una indennità giornaliera di trasferta secondo la seguente tabella:

	dal 01-02-2007	dal 01-01-2009
Da 6 km fino a 12 km	€ 1,47	€ 1,51
Oltre 12 km fino a 18 km	€ 2,22	€ 2,29
Oltre 18 km fino a 25 km	€ 2,98	€ 3,07
Oltre 25 km fino a 45 km	€ 4,94	€ 5,09
Oltre 45 km fino a 65 km	€ 6,97	€ 7,18
Oltre 65 km fino a 100 km	€ 8,87	€ 9,14
Oltre 100 km	€ 12,70	€ 13,07
Oltre 100 km con pernottamento	€ 17,20	€ 17,64



Agli impiegati spettano gli importi sopraindicati per le distanze di trasferta superiori agli 80 km.

Si stabilisce inoltre che dal 1° febbraio 2007 il rimborso spettante ai lavoratori in trasferta, che utilizzino il proprio mezzo per recarsi al lavoro, attualmente pari al 60% delle tariffe ACI venga convenzionalmente stabilito nel seguente valore fisso indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzato:

€ 0,18 al km

7. INDENNITA' ATTREZZI

Tale indennità si intende soppressa a decorrere dall'anno 2007 tenuto conto che le Aziende devono provvedere direttamente alla fornitura delle attrezzature di lavoro.

8. MENSA

Le Imprese garantiranno il servizio mensa aziendale ai propri dipendenti sia istituendolo internamente sia attraverso convenzioni con servizi esterni. L'onere della spesa del pasto è per l'80 % a carico dell'Impresa e per il 20% a carico del lavoratore; è totalmente a carico dell'Impresa qualora il lavoratore operi in un cantiere distante non meno di 6 Km dalla sede dell'Impresa e non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora.

Il pasto si compone di un primo piatto, un secondo ed un contorno, pane ed una bevanda non alcolica. I valori lordi dell'indennità sostitutiva saranno i seguenti

€ 4,00 dal 1° febbraio 2007

€ 4.20 dal 1° gennaio 2009

Resta inteso che detta indennità viene erogata ove non esistano le condizioni per l'istituzione di un previsto servizio mensa interno od esterno tramite convenzione.

9. INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI

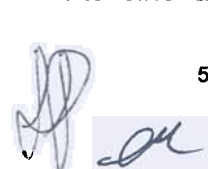
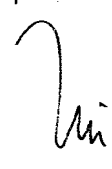
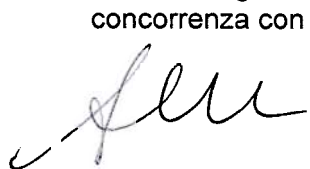
Le parti convengono che:

i lavori per la rimozione dell'amianto rientrano nella tipologia prevista dal punto 9 dell'art. 20 del CCNL 20 maggio 2004 e che ai lavoratori adibiti a ciò vengano riconosciute le relative maggiorazioni a patto abbiano frequentato un corso abilitante riconosciuto da ASE, fermo restando che eventuali altre analoghe indennità in essere a livello aziendale potranno essere assorbite sino a concorrenza con tale importo;

le opere urgenti di protezione e consolidamento durante i periodi di piena dei corsi d'acqua gli smottamenti le frane gli eventi sismici rientrano nella tipologia prevista al punto 14 dell'art. 20 del CCNL 20 maggio 2004 e che ai lavoratori adibiti a ciò vengano riconosciute le relative maggiorazioni, fermo restando che eventuali altre analoghe indennità in essere a livello aziendale potranno essere assorbite sino a concorrenza con tale importo;

i lavori in altezza su piattaforme aeree e cestelli rientrano nella tipologia prevista al punto 15 dell'art. 20 del CCNL 20 maggio 2004 e che ai lavoratori adibiti a ciò vengano riconosciute le relative maggiorazioni, fermo restando che eventuali altre analoghe indennità in essere a livello aziendale potranno essere assorbite sino a concorrenza con tale importo;

agli operai addetti alla stesa bitume a mano, sarà corrisposta una indennità oraria lorda di € 0,75 per ogni ora effettivamente lavorata in tale lavorazione, fermo restando che eventuali altre analoghe indennità in essere a livello aziendale potranno essere assorbite sino a concorrenza con tale importo.



10. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti sottolineano che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie professionali deve avvenire in base alle mansioni effettivamente esercitate.

A tale fine si richiamano le Aziende al massimo rispetto di quanto disposto dal CCNL di settore in materia di inquadramento dei lavoratori, sottolineando che le RSU aziendali e/o le OOSS di settore potranno richiedere incontri alle Direzioni Aziendali per esaminare la situazione di singoli lavoratori al fine della verifica in merito al loro corretto inquadramento.

In particolare per quanto riguarda la situazione di lavoratori inquadrati al 1° livello per periodi superiori ai 24 mesi, potranno essere richiesti dalle RSU e/o dalle OOSS territoriali incontri di approfondimento per valutare, in funzione delle mansioni effettivamente svolte e delle esperienze maturate, la possibilità dell'eventuale passaggio al livello superiore.

11. CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO

Le Parti concordano di adempiere all'obbligo di rendere riconoscibili i propri dipendenti previsto dalla legge n. 248/2006, attraverso l'adozione del cartellino di riconoscimento, indipendentemente dalla consistenza occupazionale delle imprese e/o del cantiere.

Le Parti concordano che tutti i cartellini rilasciati ai propri dipendenti a partire dal 01-03-07 recheranno l'indicazione della cassa edile cui aderisce l'impresa e dei relativi codici di iscrizione dell'impresa e del lavoratore a cui il cartellino è intestato.

12. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti sottolineano l'importanza della formazione e dell'aggiornamento per la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori edili e, per questo tramite, per la qualificazione delle stesse imprese, in un'ottica che deve mirare a favorire la certezza e l'ampia diffusione tra i lavoratori dell'impresa delle iniziative e dei momenti di formazione e/o aggiornamento.

Nel contesto di cui sopra si ribadisce il ruolo centrale della Scuola Edile di Reggio Emilia. Pertanto si ritiene che in una realtà, come quella attuale, caratterizzata da processi di forte differenziazione tra le imprese del settore delle costruzioni, la Scuola debba continuare ad operare nell'ottica di individuazione dei bisogni reali delle imprese, al fine di offrire, organizzare e realizzare, oltre a momenti formativi trasversali a più realtà aziendali ("corsi a catalogo"), anche interventi mirati in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze della singola impresa.

Per quanto concerne la formazione in materia di apprendistato, le Parti valutano opportuno che la stessa sia effettuata dalla Scuola, e valutano positivamente l'accreditamento che la Scuola edile ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna quale soggetto formativo abilitato alla realizzazione della formazione agli apprendisti. Ciò anche al fine di consentire alle aziende, per il tramite della formazione esterna organizzata e realizzata dalla Scuola edile, di ottenere i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione.

Parimenti, anche per quanto concerne i contratti di inserimento si riconosce un ruolo centrale e prioritario della Scuola edile che sarà pertanto tenuta ad organizzare corsi di formazione teorica di durata complessiva pari a 16 ore, così come previsto dal CCNL di settore, sulle materie e con le modalità dallo stesso previste

13. APPALTI E SUBAPPALTI

Le Parti si impegnano a confrontarsi in materia di appalti e subappalti, al fine di porre in essere tutte le iniziative idonee per prevenire e contrastare il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza di imprese irregolari negli appalti d'opere o lavori, favorendo ed incrementando l'applicazione delle normative di legge o contrattuali in materia.



Inoltre le parti convengono sull'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa Edile da parte delle imprese appaltatrici non italiane

14. LAVORO REGOLARE

Nell'ambito delle iniziative per contrastare il lavoro irregolare e al fine di disincentivare comportamenti tesi ad eludere gli obblighi contributivi, la Parti firmatarie il presente contratto convengono sulla opportunità di favorire la riduzione dei contributi o creare altre modalità premiali a favore delle imprese che adempiono regolarmente agli obblighi a loro carico.

Le parti convengono sulla opportunità che il termine per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (DLO), e quello per il versamento dei relativi contributi vengano fissati entro il 20 del mese successivo al periodo di paga a cui si fa riferimento, facendo in tal senso modificare il regolamento della cassa Edile

15. CASSA EDILE

Le parti si impegnano ad istituire un tavolo congiunto con le altre Associazioni imprenditoriali del settore aderenti alla Cassa Edile che entro due mesi dal rinnovo dei contratti integrativi Territoriali di Reggio Emilia affronti i temi riguardanti gli EE.BB. (Cassa edile, Scuola, CPT, ASE) le contribuzioni, il sistema di premialità, le assistenze extra-contrattuali, l'omogeneizzazione tra i sistemi delle Casse Edili della provincia di Reggio Emilia. Resta inteso che il tavolo congiunto dovrà attenersi ad una impostazione che contemporaneamente valuti la possibilità di diminuzione della contribuzione complessiva a carico delle aziende, nella salvaguardia dell'equilibrio delle risorse economiche della Cassa Edile.

16. DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà validità e durata sino a tutto il 31 dicembre 2009, fatte salve diverse eventuali disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale, fermo restando che tutto quanto previsto negli accordi precedenti e non espressamente modificato con la presente intesa si intende confermato, impegnandosi le parti a redigere un testo unico delle norme vigenti a livello di Integrativo Provinciale, da distribuire ai lavoratori a cura della cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori
Affini della provincia di Reggio Emilia

FENEAL-UIL di Reggio Emilia

FILCA-CISL di Reggio Emilia

FILLEA-CGIL di Reggio Emilia

NUOVI VALORI DELL'INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

A decorrere da febbraio 2007

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 246,56
6	Impiegati di 1°	€ 227,04
5	Impiegati di 2°	€ 189,77
4	Ass. tecn. già in 3° cat. Imp.	€ 175,08
	Operai di 4° livello	€ 182,77
3	Impiegati di 3°	€ 163,86
	Operai specializzati	€ 171,06
2	Impiegati di 4°	€ 147,58
	Operai qualificati	€ 154,15
1	Impiegati di 4° al primo impiego	€ 126,95
	Operai comuni	€ 132,82

A decorrere dal mese di settembre 2007

LIVELLO	CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
7	Quadri e impiegati di 1° super	€ 316,36
6	Impiegati di 1°	€ 289,86
5	Impiegati di 2°	€ 242,12
4	Ass. tecn. già in 3° cat. Imp.	€ 223,94
	Operai di 4° livello	€ 231,63
3	Impiegati di 3°	€ 209,23
	Operai specializzati	€ 216,43
2	Impiegati di 4°	€ 188,41
	Operai qualificati	€ 194,98
1	Impiegati di 4° al primo impiego	€ 161,85
	Operai comuni	€ 167,72